

22/14/CR07/C4

**PRIME INDICAZIONI RELATIVE ALLE MISURE OPERATIVE DA
ADOTTARE PER COORDINARE L'AGGIORNAMENTO DEI PREZZARI
DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME IN CONSIDERAZIONE
DELL'ESTREMA FLUTTUAZIONE DEL MERCATO DELLE MATERIE
PRIME E DEI PRODOTTI DA COSTRUZIONE.**

Punto 7) O.d.g. Conferenza delle Regioni

1. Premesse
2. Oggetto e finalità del documento
3. La Rete dei Prezzari regionali
4. Elenco condiviso dei prodotti da costruzione: indicazioni operative per le Regioni e le Province autonome
5. Monitoraggio dei prezzi della Tabella
6. Prime indicazioni per l'applicazione dell'istituto della revisione dei prezzi ai sensi dell'art.106 del Codice dei Contratti
7. Cenni sul nuovo art. 29 del Decreto-legge n. 4/2022

1. Premesse

Il settore delle costruzioni, dai primi mesi del 2021, è stato investito da una grave crisi di disponibilità e reperimento di materie prime determinata da diversi fattori, tra cui l'evento pandemico e la congiuntura economica, che ha provocato aumenti straordinari, imprevedibili quanto fluttuanti, di alcuni materiali e prodotti da costruzione.

In tale contesto di mercato, si sono inserite contemporaneamente politiche di investimento volte a rilanciare la ripresa economica. In Italia, le politiche di investimento attengono sia al settore pubblico delle costruzioni, attraverso il PNRR, il correlato PNC e il potenziamento di tutti i piani già in essere in materia di infrastrutture, che al settore privato con la messa a sistema di un complesso impianto di incentivazione nel settore dell'edilizia privata attraverso la ristrutturazione e riqualificazione degli immobili.

Tali azioni hanno influenzato il mercato creando uno squilibrio tra domanda e offerta e determinando, in particolare, una serie di difficoltà:

- nell'esecuzione di contratti in essere sia pubblici che privati, sottoscritti precedentemente al 2021, e che al momento dell'esecuzione hanno incontrato problemi di approvvigionamento con conseguente incapacità da parte delle imprese di rispettare i termini contrattuali e da parte dei committenti di trovarsi nella necessità di rescindere gli stessi;
- nell'avvio di nuovi contratti per gli appalti progettati sulla base di un mercato non più attuale con possibile interruzione dei lavori e rischio di iscrizione di riserve da parte delle imprese;

- nella mancata aggiudicazione di appalti progettati sulla base di prezzi non più adeguati a causa delle gare andate deserte;
- nella difficoltà delle stazioni appaltanti di programmare investimenti sulla base di finanziamenti assegnati o da richiedere.

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, rilevando tali difficoltà, in previsione anche degli investimenti provenienti dal PNRR, ha segnalato al Governo la necessità di un intervento che mettesse ordine e chiarisse le implicazioni della crisi in atto.

Con la legge 106/2021, di conversione del decreto-legge 73/2021, il Governo ha attivato alcune misure di contrasto a tale fenomeno, attraverso la costituzione di uno specifico Fondo nazionale presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per la compensazione della variazione dei prezzi subiti da contratti in corso di esecuzione, eseguiti e contabilizzati entro il 30 giugno 2021 (art.1-septies legge 106/2021).

Con legge finanziaria 2022 (art.1 commi 398 e 399 legge 234/2021), stante il perdurare delle fluttuazioni dei prezzi, la compensazione viene estesa a tutto l'anno 2021 e, conseguentemente, il Fondo nazionale viene ampliato.

Da ultimo, con il decreto- legge n. 4/2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2022 e non ancora convertito il legislatore ha previsto, fino al 31 dicembre 2023, l'obbligatorietà della clausola di revisione prezzi di cui all'art. 106, comma 1. lett. a) all'interno della documentazione di gara. Con la medesima norma, il legislatore è intervenuto in materia di compensazione, nonché in ordine ai prezzi regionali, prevedendo l'adozione di apposite linee guida da parte del MIMS.

La Conferenza delle Regioni, ha promosso l'attivazione di un gruppo di lavoro in materia di prezzi con l'obiettivo di analizzare e condividere la definizione, rilevazione e monitoraggio delle voci prezzo dei prodotti più significativi, che hanno ottenuto il maggior rialzo, anche al fine di evitare un'azione disordinata tra le stesse amministrazioni regionali nell'affrontare problematiche così complesse.

2. Oggetto e finalità del documento

Il presente documento ha l'obiettivo di dare prime indicazioni operative, utili a fare fronte alle problematiche indicate in premessa nella redazione degli Elenchi prezzi regionali dei materiali edili e da costruzione.

I Prezzari regionali sono redatti ai sensi dell'art. 23 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 (di seguito, per brevità, "Codice") il quale prevede che gli stessi siano predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili (di seguito, per brevità, MIMS), che siano aggiornati entro il 31 dicembre di ogni anno e che possano essere transitoriamente utilizzati entro il 30 giugno dell'anno successivo.

In concreto, il prezzario non è un mero "listino dei prezzi" ma è principalmente uno strumento posto a supporto degli operatori del settore delle costruzioni, con l'obiettivo di garantire la qualità delle opere pubbliche, la sicurezza nei cantieri e la congruità del costo delle opere.

Il sistema di norme vigenti in materia, *in primis* con le indicazioni sulle finalità della progettazione di cui all'art. 23 comma 1 del codice degli appalti e da ultimo con le "Linee guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell'affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC" redatte dal Consiglio Superiore dei lavori Pubblici (luglio 2021) e dei Criteri Minimi Ambientali, mettono

come requisito fondamentale della progettazione il contesto territoriale in cui l'opera pubblica è inserita. La garanzia del rispetto delle modalità costruttive, della qualità della progettazione e anche dell'apparato produttivo dei beni peculiari della singola Regione è mediata proprio dallo strumento del Prezzario, costituendo un bacino di conoscenza tecnica ed economica che è posto a base e riferimento dell'intera filiera degli appalti sia pubblici che privati.

Per quanto riguarda i prezzi delle lavorazioni evidenziati essi sono determinati mediante uno schema costruito sulla base di dati rilevati e di analisi specifiche applicabili a situazioni di media entità e difficoltà, che riflettono di norma lo stato delle lavorazioni che interessano il settore delle costruzioni nell'annualità in cui vengono pubblicati. Il loro utilizzo, quindi, avviene durante il corso dell'annualità successiva per la progettazione delle opere pubbliche come previsto dal Codice dei contratti, ed anche di opere private, laddove comportino l'erogazione di un contributo finanziario, come previsto al punto 13.1, lettera a) dell'allegato A al DM 6 agosto 2020 recante "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici" (cd. Ecobonus).

In una situazione di mercato stabile in cui siano in equilibrio domanda e offerta ed in cui i singoli costi dei materiali, della manodopera e dei noli subiscano variazioni annuali di modesta entità, il sistema di rilevazione e di costruzione dei prezzi sopracitato garantisce comunque una corretta remunerazione per tutti gli operatori del settore.

I prezzari regionali, quindi, proprio in virtù dell'orizzonte temporale legato al loro utilizzo non possono e non devono essere assimilati a listini di borsa che registrano giornalmente il variare dei costi delle materie prime e dei prodotti utilizzati in edilizia.

Purtroppo, nell'anno in corso si sono rilevate oscillazioni di mercato non lineari ed incontrollate che chiedono misure straordinarie di costruzione e monitoraggio dello strumento.

Si è quindi ritenuto di proporre, attraverso il consolidamento del metodo di lavoro condiviso tra i vari uffici regionali responsabili del prezzario regionale, mediante la costituzione della Rete dei prezzari:

- un elenco dei materiali maggiormente soggetti alla volatilità del mercato attuale;
- un monitoraggio quadrimestrale/semestrale degli stessi;
- una prima indicazione in merito all'applicazione dell'istituto della revisione dei prezzi basata sullo strumento del Prezzario regionale

3. La Rete dei Prezzari regionali

Tenuto conto dell'estrema variabilità che caratterizzerà il mercato dei contratti pubblici, anche in considerazione della crisi economica e delle nuove sfide dei prossimi anni fra cui la sostenibilità ambientale, si ritiene opportuno consolidare le attività di coordinamento svolte dalle Regioni e Province autonome, attraverso l'attivazione della "Rete dei prezzari regionali".

L'obiettivo è quello di favorire l'omogeneità del complesso delle attività delle Regioni relative alla redazione, aggiornamento e pubblicazione dei Prezzari, quali fondamentali strumenti di governo del territorio. Fra gli obiettivi vi è, inoltre, quello di mettere disposizione della Rete dei prezzari regionali strumenti di analisi del mercato e di aggiornamento delle normative vigenti in materia, per garantire una corretta programmazione e una migliore qualità della progettazione.

4. Elenco condiviso dei prodotti da costruzione: indicazioni operative per le Regioni e le Province autonome

Dal secondo trimestre 2021, le rilevazioni che le Regioni autonomamente avevano cominciato a svolgere stavano dando i primi segnali di variazioni “anomale” dei prezzi su alcuni prodotti. Dal momento che si riteneva trattarsi di aumenti straordinari e “una tantum”, con i Prezzari già pubblicati nel 2021, si è ritenuto che non fosse opportuno gestire tali aumenti attraverso i prezzari, in quanto strumenti “ordinari”, con un aumento generalizzato delle voci di costo. I prezzari, infatti, proprio in virtù dell’orizzonte temporale legato al loro utilizzo non possono e non devono essere assimilati a listini di borsa che registrano giornalmente il variare dei costi delle materie prime e dei prodotti utilizzati in edilizia.

Col permanere della situazione di crisi economica, si è ritenuto opportuno proseguire con ulteriori rilevazioni anche nei mesi estivi, i cui esiti però hanno confermato l’andamento fluttuante dei prezzi. Sono stati posti, pertanto, sotto osservazione alcuni dei principali prodotti da costruzione, condivisi nell’elenco allegato, procedendo per gli stessi, ad una rilevazione nei mesi autunnali.

Gli esiti di detta ultima rilevazione sono stati riportati nella tabella allegata al presente documento, composta da 7 colonne, riportanti i seguenti valori:

Colonna 1	numero progressivo
Colonna 2	descrizione del prodotto
Colonna 3	l’unità di misura,
Colonna 4	prezzo medio calcolato sui prezzi delle Regioni/Province autonome che lo hanno fornito
Colonna 5	prezzo mediana (valore medio dei prezzi tra quelli più vicini come ordine di grandezza), calcolato sui prezzi delle Regioni/Province autonome che lo hanno fornito
Colonna 6	prezzo minimo, corrispondente al prezzo più basso fornito da una Regione/Provincia autonoma
Colonna 7	prezzo massimo corrispondente al prezzo più alto fornito da una Regione/Provincia autonoma

I prodotti selezionati sono relativi non solo a materie prime (cemento) ma, in alcuni casi, anche al prodotto semilavorato (calcestruzzo), o in altri al nolo di attrezzature (ponteggi), e individuati tra quelli maggiormente utilizzati nelle opere edili.

I prezzi indicati sono al netto di spese generali (che variano dal 13% al 17%), utile di impresa (10%) e IVA.

I valori rilevati rappresentano un utile parametro di confronto e di riferimento per le Regioni e le Province autonome, nell’ambito della rilevazione prezzi, nonché del processo formativo di ciascun Prezzario regionale. Per tali ragioni si è scelto dunque di fornire oltre al valore medio, anche i valori della mediana, del minimo e del massimo rilevato.

5. Monitoraggio dei principali prezzi dei prodotti e delle materie prime più utilizzati in edilizia e finalità dello stesso.

Vista la particolare ed anomala situazione venutasi a creare nella quale si registrano variazioni dei prezzi per lo più in aumento, al fine di avere un maggiore controllo su tale andamento, si ritiene opportuno consigliare una rilevazione periodica dei materiali

elencati in tabella, la cui frequenza sarà stabilita in base all'andamento del mercato e, tendenzialmente, non inferiore a sei mesi.

Tale monitoraggio permetterà di avere un quadro più preciso dell'evoluzione del mercato nel corso del 2022, fornendo il necessario supporto alle Regioni e alle Province autonome, anche al fine di valutare possibili misure correttive nelle more dell'annuale aggiornamento dei prezzi.

6. Prime indicazioni per l'applicazione dell'istituto della revisione dei prezzi ai sensi dell'art 106 del Codice dei Contratti

6.1 L'istituto della revisione prezzi

L'istituto della revisione prezzi ha il duplice scopo sia di tutela dell'esigenza dell'amministrazione di evitare che il corrispettivo del contratto di durata subisca aumenti incontrollati nel corso del tempo, che di tutela dell'interesse dell'impresa a non subire l'alterazione dell'equilibrio contrattuale conseguente alle modifiche dei costi che ragionevolmente si verificano durante l'arco del rapporto e che potrebbero indurla ad una riduzione degli *standard* qualitativi delle prestazioni (*Cons. Stato, Sez. V, 27 maggio 2014 n. 2729, Cons. Stato, Sez. III, 19 luglio 2011, n. 4362; Cons. Stato, Sez. V, 23 aprile 2014, n. 2052; Sez. III, 4 marzo 2015, n. 1074; Sez. V, 19 giugno 2009, n. 4079; Sez. III, 9 maggio 2012, n. 2682*).

L'art. 133, comma 2, del D.Lgs n. 163/2006 prevedeva che *“Per i lavori pubblici affidati dalle stazioni appaltanti non si può procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il comma 1 dell'articolo 1664 del codice civile”*.

Ai sensi del comma 4 dello stesso articolo si stabiliva che *“In deroga a quanto previsto dal comma 2, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture nell'anno di presentazione dell'offerta con il decreto di cui al comma 6, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la metà della percentuale eccedente il 10 per cento e nel limite delle risorse di cui al comma 7.”*

I decreti relativi alla “compensazione” dei prezzi dei materiali, adottati ancora oggi dal MIMS, ai sensi dell'art. 133 del Dlgs 163/2006, si applicano solo ai contratti affidati prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 50/2016 e ancora in corso di esecuzione.

Il concetto, quindi, espresso dalla vecchia disciplina del Codice del 2006 era quello relativo alla “compensazione del prezzo”. Conseguentemente, il meccanismo di calcolo individuato dalla norma e dai decreti ministeriali fa, appunto, riferimento a tale concetto. In particolare, ciò che veniva **compensato, quindi riconosciuto, era un extra importo contrattuale sui prezzi delle lavorazioni già effettuate**. È importante sottolineare che il principio alla base della scelta della compensazione, a differenza del diverso istituto della c.d. “revisione prezzi”, derivava appunto dal principio, vigente nel Dlgs 163/2006, del **prezzo chiuso**: l'importo contrattuale non poteva essere modificato tranne casi eccezionali.

Nel nuovo D.Lgs n. 50/2016 è venuto meno il principio del prezzo chiuso e la revisione prezzi è stata prevista fra le ipotesi di modifica del contratto, di cui all'art. 106, durante il periodo di efficacia dello stesso. Più precisamente, l'art. 106, comma 1, lett. a) prevede la possibilità di inserire nella documentazione di gara, con clausole precise e

inequivocabili, la revisione dei prezzi ed in particolare: “*Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzi di cui all'articolo 23, comma 7, solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà*”.

Viene, quindi, reintrodotta il meccanismo della revisione dei prezzi. Il concetto è completamente diverso rispetto a quello della compensazione. Infatti, **con la revisione dei prezzi di cui all'art. 106, comma 1, lett. a), l'extra importo contrattuale viene riconosciuto sui prezzi delle lavorazioni ancora da effettuare.**

Resta ferma la disciplina speciale introdotta dalla legge n. 106 del 23 luglio 2021, che, all'art 1 *septies*, regola le ipotesi delle compensazioni dei prezzi di alcune materie prime per il periodo gennaio – giugno 2021, alla quale si rimanda.

A seguire si forniscono le prime indicazioni per le modalità applicative dell'istituto della revisione dei prezzi, previsto all'art. 106, comma 1 lettera a) del Codice dei Contratti pubblici (d.lgs. n. 50/2016).

6.2 Campo di applicazione

Le indicazioni, di seguito, riportate afferiscono esclusivamente agli appalti di lavori pubblici. Le modalità descritte, utili ai fini dell'applicazione della revisione dei prezzi, costituiscono un utile riferimento per le Regioni e le Province autonome e più in generale di tutte le stazioni appaltanti, di cui all'art 3, comma 1 lettera o) del Dlgs 50/2016.

Premesso che ai sensi dell'art. 106 è sempre possibile prevedere la clausola della revisione prezzi, si evidenzia l'opportunità dell'inserimento di tale clausola almeno nel caso di appalti di lavori di durata superiore a un anno, affidati anche tramite accordo quadro ai sensi dell'art 54 del D.lgs n. 50/2016.

6.3 Indicazioni per l'inserimento nei documenti di gara della clausola di revisione prezzi

In linea generale l'art. 106, comma 1), del Codice dei contratti prevede la possibilità per tutte le tipologie di appalti di lavori di inserire nei contratti clausole di revisione prezzi che siano chiare, precise e inequivocabili. Tale facoltà è stata resa obbligatoria dal recente decreto-legge n. 4/2022, per le procedure bandite dall'entrata in vigore del decreto (27 gennaio 2022) fino al 31 dicembre 2023, come meglio precisato al paragrafo 7 del presente documento.

Le clausole di revisione non possono comunque alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro.

È necessario, pertanto, che la clausola di revisione dei prezzi, se prevista, sia resa ben evidente nei documenti di gara, fissi la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi riportate nei Prezzari regionali di riferimento.

Nella documentazione di gara (contratto e capitolato speciale di appalto) è opportuno che la revisione sia disciplinata prevedendo:

- le modalità di attivazione a seguito di specifica richiesta da parte dell'appaltatore o di comunicazione da parte del RUP, dal momento che il meccanismo di revisione dei prezzi si applica in ipotesi di variazione sia in aumento che in diminuzione del prezzo;

- l'applicazione alle lavorazioni contabilizzate nel registro di contabilità successivamente alla richiesta di revisione da parte dell'appaltatore o alla comunicazione del RUP;
- i tempi a partire dai quali è possibile formulare la richiesta di variazione prezzi, da parte dell'amministrazione o dell'operatore economico. Negli appalti di durata superiore a un anno, in considerazione della conferma da parte dell'appaltatore della remunerabilità dell'offerta con la sottoscrizione del contratto, è possibile prevedere che la richiesta possa essere formulata soltanto dalla seconda annualità di durata contrattuale/dalla data di consegna anticipata con riferimento al prezzario dei lavori vigente al momento della richiesta. La revisione potrà essere richiesta non più di una volta per ogni annualità contrattuale.

Le risorse per la revisione prezzi saranno allocate nel quadro economico. Potranno essere, altresì, utilizzate le somme derivanti dal ribasso d'asta, coerentemente con i finanziamenti dell'opera stessa.

Nel capitolato saranno disciplinate le modalità operative per l'applicazione della revisione sulla base delle variazioni di prezzo rilevate con il Prezzario regionale.

6.4 Modalità applicative

Le variazioni di prezzo, consentite entro i limiti stabiliti dall'art. 106, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, sia in aumento che in diminuzione, sono valutate sulla base dei Prezzari regionali **solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento del prezzo originario e comunque in misura pari alla metà.**

In tali casi potrebbe risultare utile fornire, all'interno dei Prezzari regionali, le variazioni percentuali di prezzo calcolate rispetto alla pubblicazione precedente e per le voci il cui codice è presente in entrambi gli anni di riferimento, dal momento che la revisione dei prezzi deve essere calcolata sulla base di tali percentuali.

La revisione dei prezzi si applica sul prezzo della voce offerta dall'operatore economico. Se un calcolo revisionale è già stato operato in passato, la revisione si applica al prezzo della voce già variata/aggiornata con il precedente calcolo revisionale. I prezzi così ricalcolati sostituiscono i prezzi offerti a partire dalla data di approvazione della revisione dei prezzi, e ne costituiscono la nuova base per l'applicazione delle nuove revisioni e dei relativi pagamenti. **La variazione percentuale riconosciuta in aumento o in diminuzione e applicata come sopra indicato, è pari alla metà dell'eccedenza rispetto al 10%.**

6.5 Calcolo dell'applicazione della variazione dei prezzi

Per gli articoli della lista offerta prezzi unitari rispondenti ai codici del Prezzario, la percentuale di variazione, è indicata nello stesso.

Nel caso in cui non sia richiesta la compilazione da parte dell'operatore economico della lista offerta prezzi unitari, la variazione percentuale si applica ai prezzi dei singoli articoli di elenco prezzi unitari ribassati della percentuale offerta.

7. Cenni sul nuovo art. 29 del Decreto-legge n. 4/2022

Da ultimo, si segnala che è stato emanato Dl n. 4/2022 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2022 e recante "*Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese*

e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico.”

Tale decreto, all'art. 29, ha previsto **l'obbligatorietà di inserimento della clausola di revisione dei prezzi** dall'entrata in vigore del decreto e fino al 31 dicembre 2023. In particolare, l'art. 29 di tale decreto alla lett. a) dispone che è obbligatorio l'inserimento, nei documenti di gara iniziali, delle clausole di revisione dei prezzi previste dall'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

La medesima norma è intervenuta anche sul meccanismo della compensazione, prevedendo alla lett. b) che le **variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta**, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto che dovrà essere adottato dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. **In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza.** Al successivo comma 3, è stabilito che la compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il cinque per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nei dodici mesi precedenti al decreto del MIMS (che definisce la metodologia di rilevazione delle variazioni dei prezzi dei materiali), e nelle quantità accertate dal direttore dei lavori. Il comma 12, dell'art. 29 ha, inoltre, previsto che, al fine di assicurare l'omogeneità della formazione e dell'aggiornamento dei prezzari di cui all'articolo 23, comma 7, del Codice, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, dovrà adottare con proprio decreto, entro il 30 aprile 2022, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Istituto nazionale di statistica, **nonché previa intesa in sede di Conferenza Stato – Regioni**, delle apposite linee guida per la determinazione dei Prezzari regionali.

Roma, 2 febbraio 2022

N.	MATERIALE	U.M.	PREZZO MEDIO delle regioni che lo hanno fornito	Valore mediano dei prezzi forniti dalla regioni	valore minimo tra quelli forniti	valore massimo tra quelli forniti
1	cemento 32.5 sfuso	t	€ 110,25	€ 104,49	€ 83,50	€ 148,00
2	cemento 32.5 in sacchi	t	€ 129,13	€ 126,41	€ 102,21	€ 170,00
3	cemento 42.5 sfuso	t	€ 105,53	€ 104,40	€ 89,40	€ 122,23
4	cemento 42.5 in sacchi	t	€ 142,39	€ 135,76	€ 110,20	€ 185,00
5	sabbia fine	t	€ 17,83	€ 17,47	€ 12,47	€ 25,75
6	stabilizzato 0/30	t	€ 13,86	€ 13,48	€ 10,00	€ 18,33
7	pietrisco 40/70	t	€ 14,66	€ 14,15	€ 12,14	€ 18,00
8	tegole marsigliesi rosse	cad	€ 0,65	€ 0,54	€ 0,50	€ 1,14
9	coppi	cad	€ 0,52	€ 0,46	€ 0,31	€ 0,98
10	tegole portoghesi rosse	cad	€ 0,72	€ 0,56	€ 0,48	€ 1,35
11	mattoni forati a 6 fori	cad	€ 0,29	€ 0,27	€ 0,17	€ 0,52
12	mattone pieno comune	cad	€ 0,41	€ 0,40	€ 0,20	€ 0,77
13	cls classe di esposizione XC1, classe di consistenza S4, RCK 30	mc	€ 97,27	€ 97,43	€ 76,00	€ 124,75
14	cls classe di esposizione XC2, classe di consistenza S4, RCK 30	mc	€ 98,00	€ 97,91	€ 78,16	€ 124,75
15	acciaio in barre tonde qualità B450C	Kg	€ 0,87	€ 0,85	€ 0,71	€ 1,10
16	rete elettrosaldata foglio 2X3 m - foro da 15X15 a 20X20 diam. Da 6 a 10 mm	Kg	€ 0,99	€ 0,93	€ 0,78	€ 1,25
17	bitume	t	€ 495,02	€ 500,52	€ 371,54	€ 630,00
18	conglomerato bituminoso per binder	t	€ 62,05	€ 57,93	€ 45,98	€ 86,68
19	conglomerato bituminoso per tappeto d'usura	t	€ 67,17	€ 62,68	€ 51,58	€ 101,89
20	pannelli in legno di abete lamellare GL24H base 8/10	mc	€ 874,14	€ 843,75	€ 730,00	€ 1.094,00
21	tavole sotto misura essiccate primate 400x10x2.5	mc	€ 378,05	€ 383,67	€ 215,80	€ 656,96
22	morali di abete essiccati	mc	€ 400,42	€ 369,00	€ 265,00	€ 714,27
23	travi di abete uso fiume piallato con luce inferiore a 6 m	mc	€ 439,48	€ 400,00	€ 220,00	€ 682,14
24	pannello pressato in abete mm 12	mq	€ 7,80	€ 7,60	€ 6,60	€ 9,33
25	ponteggio di facciata in elementi metallici prefabbricati con piano di lavoro in legno	mq	€ 17,00	€ 16,30	€ 14,00	€ 22,30
26	ponteggio di facciata in elementi metallici prefabbricati con piano di lavoro in metallo	mq	€ 15,92	€ 16,30	€ 13,80	€ 17,60
27	ponteggio di facciata in elementi metallici "tubogiuunto" con piano di lavoro in legno	mq	€ 21,84	€ 18,58	€ 12,21	€ 20,85
28	ponteggio di facciata in elementi metallici "tubogiuunto" con piano di lavoro in metallo	mq	€ 20,08	€ 19,50	€ 18,79	€ 22,06
29	Mantovana parasassi	m	€ 11,60	€ 11,83	€ 6,01	€ 16,96
31	pannello isolante in XPS - spessori da 30 a 60 mm	mq	€ 6,64	€ 6,00	€ 4,07	€ 9,32
32	pannelli isolanti in EPS - spessori da 30 a 60 mm	mq	€ 5,68	€ 5,91	€ 3,44	€ 7,00
33	pannelli isolanti in lana di roccia - spessori da 30 a 60mm	mq	€ 9,93	€ 9,94	€ 4,36	€ 16,00
34	conferimento di materiali di risulta provenienti da cantieri classificati come rifiuti inerti non pericolosi presso impianti di recupero autorizzati codice CER 17 01 01 CEMENTO	t	€ 14,46	€ 14,77	€ 9,00	€ 19,01
35	conferimento di materiali di risulta provenienti da cantieri classificati come rifiuti inerti non pericolosi presso impianti di recupero autorizzati codice CER 17 01 03 MATTONELLE E CERAMICA	t	€ 13,24	€ 13,80	€ 9,00	€ 17,28
36	conferimento di materiali di risulta provenienti da cantieri classificati come rifiuti inerti non pericolosi presso impianti di recupero autorizzati codice CER 17 09 04 RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITA' DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLE VOCI 17 09 01 - 17 09 02 - 17 09 03	t	€ 13,23	€ 14,50	€ 9,00	€ 15,00
37	finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E	mq	€ 471,66	€ 507,50	€ 248,00	€ 623,62

38	finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in alluminio vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato o anodizzato, trasmittanza totale $U_w \leq 1.3$ W/mqK per zona climatica E	mq	€ 455,66	€ 475,00	€ 259,00	€ 583,83
39	finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in PVC vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso bianco, trasmittanza totale $U_w \leq 1.3$ W/mqK per zona climatica E	mq	€ 384,02	€ 369,50	€ 246,36	€ 550,72
40	Tubazione in polietilene ad alta densità (PEAD) PE 100 corrugato non in pressione D 200.	m	€ 8,97	€ 7,42	€ 5,25	€ 15,80
41	Tubazione in PVC rigido UNI EN 1401-1, diametro esterno da 160 a 220 mm	m	€ 10,27	€ 9,56	€ 6,23	€ 10,62
42	Barriere stradali, bordo laterale rilevato classe N2 W2 A	m	€ 29,26	€ 31,44	€ 20,95	€ 37,32
43	Barriere stradali, classe H2 bordo ponte W5A	m	€ 126,12	€ 111,60	€ 78,21	€ 232,00
44	LAMIERA in acciaio da costruzione per elementi STRUTTURALI FE S235-S275-S355 ad alta resistenza alla corrosione atmosferica ed elevata resistenza meccanica (CORTEN) spessore da 2 a 20 mm	kg	€ 2,62	€ 2,70	€ 0,95	€ 4,20